




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# L'obbligo del medico del pronto soccorso di consultarsi coi colleghi

Autore: Edizioni Simone | 15/07/2017



*L'inesperienza impone al medico di pronto soccorso di consultarsi con altri medici.*

Il medico di pronto soccorso deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto se la

situazione non è così urgente da sconsigliarlo. Deve adottare, inoltre, tutte le misure volte a ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero, laddove ciò non sia possibile, deve informare il paziente consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea.

Ad esempio, deve ritenersi responsabile il medico del pronto soccorso che abbia proceduto, eseguendola scorrettamente, alla suturazione di una ferita da taglio con lesione muscolo-nervosa senza interpellare il dirigente chirurgo, malgrado la sua inesperienza per tale tipo di intervento e la mancanza di strutture di ausilio per sopperire ad essa **[1]**.

## **Prestazioni di emergenza e inosservanza delle regole di prudenza e diligenza**

Più in generale, l'osservanza, da parte della struttura sanitaria, delle dotazioni e delle istruzioni previste dalla normativa per le prestazioni di emergenza, non è sufficiente a escludere la responsabilità per i danni subiti da un paziente, essendo necessaria — in forza del contratto di ospedalità — l'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, che impongono a quelle strutture di tenere, in concreto e per il tramite dei propri operatori, condotte adeguate alle condizioni del paziente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l'esito infausto **[2]**.

In altri termini, anche il pieno rispetto della normativa vigente non esime da responsabilità la struttura ospedaliera se le condotte degli operatori siano inadeguate. È noto che, nel contiguo campo della responsabilità della pubblica amministrazione per i sinistri dovuti alla conformazione delle strade, si è affermata la necessità di rispettare anche le regole comuni di diligenza e prudenza **[3]**, se del caso anche ulteriori e diverse rispetto a quelle sull'organizzazione minima o sui requisiti di sicurezza, senza che ciò possa comportare un'ingerenza del giudice ordinario nelle scelte organizzative o di struttura **[4]**.

Il principio assume valenza generale: non basta osservare le norme espressamente previste, ma occorre rispettare le regole generali di diligenza; pertanto, non basta

che una struttura ospedaliera rispetti la normativa vigente in tema di dotazioni e di struttura delle organizzazioni di emergenza per andare esente da responsabilità, qualora poi tenga in concreto, per il tramite dei suoi operatori, condotte inadeguate in relazione alle condizioni del paziente e alle precarie disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni previste dalla normativa vigente. Ad esempio, il ritardo nella comunicazione degli esami di laboratorio e nell'avvio dell'intervento chirurgico può essere potenziale causa dell'esito letale, mentre anche un'eventuale conformità della non adeguata scorta di sangue alle previsioni normative non esenta l'azienda ospedaliera dall'onere di adottare ogni misura conseguente, quale l'immediata richiesta di altro sangue presso altre strutture o il trasferimento immediato del paziente a un'altra struttura più attrezzata.



## Note

**[1]** Cass. 5-7-2004, n. 12273. **[2]** Cass. 19-10-2015, n. 21090. **[3]** Cass. 19-6-2013, n. 15302; 11-11-2011, n. 23562. **[4]** Cass. 20-1-2010, n. 907.